



for a living planet®

WWF Siena
STL Provinciale
Casella postale 211
P.za Giacomo Matteotti, 37
53100 Siena-e-mail: siena@wwf.it
web: www.wwfsiena.it



Club Alpino Italiano - Sezione di Siena
Viale Mazzini, 95 - 53100 Siena
info@caisiena.it
web: www.caisiena.it



LEGAMBIENTE

Legambiente - Circolo di Siena Onlus
Viale Mazzini, 95 - 53100 Siena
info@legambientesiena.it
web: www.legambientesiena.it

Siena, 28 settembre 2012

c.a.

Comune di Sovicille

c.c. Provincia di Siena

- Assessore Marco Macchietti
- Dott. Paolo Casprini - Servizio Ambiente

c.c. Regione Toscana

- Assessore Anna Marson
- Assessore Anna Rita Bramerini
- Dott. Riccardo Baracco
- Dott. Paolo Matina

Oggetto: Progetto di coltivazione della cava di marmo giallo denominata “Baulino”, presentato dalla società M.A.C., Comune di Sovicille. Valutazione di Impatto Ambientale – avvio del procedimento. Osservazioni.

Premessa

Con la presente comunicazioni le nostre associazioni desiderano presentare osservazioni formali al progetto di riapertura alla coltivazione della cava “Baulino”, inserita nel giacimento codificato nel PRAER e nel PAERP con come OR 934 VIII 14 e nelle prescrizioni localizzative individuata come OR 934 VIII 14 - “Casanuova”. Come premessa, desideriamo far presente agli enti in indirizzo, responsabili ai vari livelli della pianificazione in materia di attività estrattive, che nonostante le numerose osservazioni presentate dalle associazioni quali il WWF sia in sede di PRAER che di PAERP, tali strumenti sono stati realizzati con analisi ambientali non debitamente approfondite, sia di carattere generale in termini di impatto sulle risorse ambientali che in merito all'incidenza sul SIR/SIC Montagnola Senese.

In sede di PRAER infatti, l'associazione WWF fece notare con le osservazioni presentate alla Regione Toscana al piano adottato che non erano state effettuate valutazioni ambientali (se si esclude una “Verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8 della L.R. 5/1995”) e che erano state inserite tra le risorse due aree che non comparivano nella versione del PRAER presentata all'avvio del procedimento; su

queste due nuove risorse inserite fu fatto notare dal WWF che la Regione non aveva eseguito le necessarie valutazioni ambientali né in particolare la valutazione di incidenza, e nemmeno la “verifica di compatibilità”. L'osservazione non fu considerata e il PRAER fu approvato senza le necessarie valutazioni ambientali.

Anche in sede di PAERP l'associazione WWF Siena presentò osservazioni, sia in fase di avvio del procedimento che in fase di adozione, nelle quali si segnalava la presenza di cavità carsiche nel SIC Montagnola Senese, con presenza di Chiroteri, specie di interesse comunitario e particolarmente protette dalla Legge 157/92. Queste osservazioni sono state prese in considerazione solo marginalmente e in senso generale, e non sono state oggetto di approfondimento in sede di PAERP. Le aree carsiche vengono solo genericamente menzionate nelle prescrizioni localizzative relative al giacimento, dove si rimanda la tutela al Comune stabilendo che:

...Il Comune, in fase di recepimento del PAERP nel proprio strumento urbanistico, dovrà prevedere che i progetti di coltivazione tengano conto della possibilità che l'area possa essere interessata da fenomeni carsici prevedendo le necessarie misure di minimizzazione/mitigazione dei potenziali impatti dell'attività di escavazione su tali emergenze ed attuando le necessarie misure di tutela e valorizzazione delle morfologie carsiche, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Il Comune secondo la L.R. 78/1998 può solo adeguare i propri strumenti urbanistici al PAERP, con variazioni massime del 10% del perimetro, che di certo non permettono una tutela adeguata in caso di presenza di morfologie carsiche.

Di seguito sono sintetizzate, per singole argomentazioni, le osservazioni al progetto di riapertura della cava.

Osservazioni sulla procedura di presentazione del progetto

Il PAERP è stato approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 123 del 18.11.2010 e ha acquisito efficacia giuridica con la pubblicazione dell'atto sul BURT (2 febbraio 2011). Secondo la LR 78/1998 e le stesse Norme del PAERP, il Comune doveva adeguare i propri strumenti urbanistici entro 6 mesi. Ad oggi (e precisamente a 13 mesi dalla scadenza imposta dalla legge) tale adeguamento non c'è stato, in quanto il Comune ha avviato il procedimento per la variante di adeguamento al PAERP solo il 22/12/2011 (Delibera di C.C. n. 73), la cui adozione è avvenuta con Delibera C.C. n. 41 del 12/07/2012. Al momento della presentazione del progetto di riapertura della cava, la variante di adeguamento non è ancora stata approvata. Né ci risulta che la Provincia abbia attivato le procedure di cui all'art. 10 comma 3 della L.R. 78/1998 (diffida e adeguamento con atto provinciale, a spese del Comune).

In sostanza quindi, il progetto di cava non risulta a nostro avviso ricevibile in quanto l'art. 12 della L.R. 78/1998 prescrive che:

“Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava o torbiera su terreni dei quali abbia la disponibilità, deve chiederne l'autorizzazione al Comune territorialmente competente in conformità con le previsioni dello strumento urbanistico comunale”

Il vigente strumento urbanistico non ci risulta che prevede la cava.

Inoltre le stesse prescrizioni localizzative del PAERP indicano che *“Entro tre mesi a decorrere dall'approvazione della variante comunale di adeguamento al PAERP e pena l'immediata sospensione dell'attività di escavazione sui siti di Pagaccino e Pian delle Croci, dovrà essere presentata istanza di verifica di assoggettabilità / Valutazione di impatto ambientale”*.

Ciò è anche logico in quanto il progetto di cava dovrebbe prevedere le misure di tutela e le indicazioni contenute nello strumento urbanistico variato.

Osservazioni sulla coerenza con il PIT – Disciplina Paesaggistica

Le nostre associazioni ci tengono ad evidenziare il contrasto fra gli obiettivi del progetto di cava e le azioni individuate dal Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio della Toscana (ALLEGATO A – Elaborato 2, Sezione 3 Ambito n° 33 - Area senese - sub-ambito Montagnola Senese e Valli del Merse - Funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie), che dispone precisi obiettivi e conseguenti azioni, di seguito elencate per quanto riguarda gli aspetti più importanti interessati dal progetto in esame:

Ambito n. 33b “Montagnola e Valli del Merse” - estratto degli obiettivi e azioni

Obiettivi di qualità del PIT	Azioni
<i>I sistema delle aree carsiche della Montagnola</i>	
<p>1.1. Conservazione e tutela degli ecosistemi naturali rappresentati dall'insieme fenomeni carsici superficiali e ipogei e degli rilevanti valori paesistici che esprimono.</p> <p>1.2. Conservazione dei valori naturalistici a valenza paesaggistica della risorsa idrica sotterranea.</p>	<p>La pianificazione provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integra i quadri conoscitivi con i contenuti dell'archivio georeferenziato degli ingressi delle grotte e delle relative schede di documentazione; • identifica gli ambiti di valore naturalistico connotati dalla presenza di fenomeni carsici; • definisce indirizzi per la pianificazione orientandoli verso la tutela e valorizzazione dei valori riconosciuti. <p>La pianificazione comunale, anche in riferimento ai contenuti del PTC, definisce apposite norme di tutela con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto della modifica morfologica degli ipogei (ostruzione degli ingressi, riempimenti) ad esclusione di modifiche strettamente legate all'esplorazione, all'eventuale uso turistico-didattico; • divieto alla edificazione e all'alterazione morfologica delle “doline”; • esclude previsioni che possano determinare inquinamenti superficiali e/o atmosferici in presenza di acquiferi di natura carsica ad alta vulnerabilità e strategici per l'approvvigionamento idropotabile. • Individua, in riferimento alla tutela di cui al comma precedente, un' adeguata area di rispetto relativa all'aquifero del Luco.
<i>Il sistema naturale dei rilievi della Montagnola</i>	
<p>2.1. Conservazione e tutela degli ecosistemi naturali e degli eccezionali valori paesistici che esprimono.</p> <p>2.2. Mantenimento di una buona naturalità dell'area e della continuità delle formazioni forestali favorendo l'incremento della maturità dei boschi.</p>	<p>La pianificazione provinciale e di settore, per quanto di propria competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicura l'applicazione delle “ Principali misure di conservazione” riferite al SIR 89 “Montagnola senese”, indicate nella Del .G.R. 644/2004 attraverso il coordinamento delle proprie politiche di settore, valutando altresì la possibilità di estendere i contenuti di tutela anche alle aree contigue; • limita le attività estrattive esistenti, privilegiando l'estrazione di materiali di eccellenza a livello d'ambito; <p>La pianificazione comunale, per quanto di propria competenza, anche in riferimento ai contenuti del PTC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assume le “ Principali misure di conservazione” riferite al SIR 89 “Montagnola senese”, indicate nella Del .G.R. 644/2004 e ne verifica, promuove ed incentiva l'applicazione anche nella gestione dei procedimenti amministrativi di competenza comunale; • individua i sistemi boschivi secondo la definizione di bosco di cui all'art.3 della L.R. 39/2000 in merito all'individuazione del bosco come valore paesaggistico, e secondo le specifiche tecniche di cui al D.D. n°3212 del 15/7/2008 in merito alla sua perimetrazione e al suo rilievo cartografico e ne prevede la conservazione nell'ambito dell'applicazione della disciplina relativa alle trasformazioni stabilita dalla L.R. 39/2000 e dal suo regolamento di attuazione n°48/R/2003; • prevede (per l'apertura di nuove attività di escavazione, per l'ampliamento di cave esistenti e per il recupero delle zone degradate) una valutazione paesaggistica rispetto ad un ambito più vasto di quello direttamente interessato o collegato alla attività, al fine di verificare o ricostituire la compatibilità paesaggistica e ambientale, rispetto ai valori paesaggistici dichiarati, esercitata sia durante l'esercizio dell'attività che nella sistemazione finale.

Osservazioni sulla coerenza con il PTC

Le Norme del PAERP affermano all'art. 1 comma 2 che *“Il PAERP della Provincia di Siena, in quanto elemento del Piano territoriale di coordinamento (PTC), assume i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione e nel PTCP 2010, adottato con DCP n. 18 del 17.03.2010, in conformità ai principi di governo del territorio di cui alla LR 1/2005, e successive modifiche e integrazioni.*

A questa finalità fa seguito l'obiettivo definito al comma 3, nel quale si stabilisce che *il PAERP persegue tra gli obiettivi quello dell'attuazione in conformità con i principi di governo del territorio di cui alla L.R. 1/2005 e degli obiettivi di tutela e dei contenuti del PTCP, dei principi contenuti nella LR 78/98, nelle forme ambientalmente ed economicamente sostenibili, della vigente pianificazione regionale in tema di escavazione.*

Dalla Carta della Sensibilità degli Acquiferi riportata nel PTC risulta che l'area in oggetto ricade in zona di massimo rispetto per l'acquifero del Luco (Grado di Sensibilità 1 - Vincolo Elevato), in relazione alla elevata permeabilità delle rocce per fratturazione e carsismo.

In materia di acquiferi, il PTC considera l'acquifero del Luco come un acquifero strategico, e esprime esplicitamente l'obiettivo di *“tutelare gli acquiferi strategici, in ispecie quelli dell'Amiata e della zona Monte Maggio - Montagnola Senese, che racchiudono risorse idropotabili fondamentali per la provincia di Siena”* (Fdisciplina, art. 10.1.1 – Tutela e gestione degli acquiferi).

All'acquifero è infatti connesso un corpo idrico che, per quantità e qualità, è considerato dagli studiosi uno dei più importanti della Toscana meridionale.

Per le aree sensibili di classe 1 il PTC e il PAERP stesso individuano per le opere che comprendono escavazione specifici vincoli di compatibilità connessi con la profondità della falda.

Nel documento “Progetto definitivo per la coltivazione della cava” viene affermato che *“Circa la presenza di falde idriche sotterranee, sebbene l'area sia caratterizzata da affioramenti di rocce permeabili, le perforazioni eseguite nell'area non hanno evidenziato la presenza di acqua nel sottosuolo perlomeno fino alla profondità di -300/-350 m dal p.c. In particolare si ricorda la perforazione di pozzo perforato in prossimità di Radi di Montagna che fino alla profondità di 350 m non evidenziò appunto traccia di falde idriche; inoltre un pozzo perforato in prossimità del Podere Rovelli, nonostante avesse raggiunto la profondità di 150 m, risultò completamente sterile”.*

E' da specificare che entrambe le perforazioni cui viene fatto riferimento si trovano in località in cui sussistono caratteristiche geologiche significativamente differenti dal sito in oggetto, sia per quanto riguarda le formazioni affioranti che per quanto riguarda l'assetto strutturale di dettaglio. La falda acquifera segue le complesse vie di permeabilità sotterranee che appaiono a tutt'oggi scarsamente comprese, come anche sottolineato dagli studiosi che hanno redatto gli studi per lo SMaS (Barazzuoli et al. 2004a, b), per cui il principio di precauzione dovrebbe essere adottato per la salvaguardia di un bene così prezioso quale è l'acquifero del Luco.

Osservazioni sulle valutazioni ambientali

Per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale e lo studio di incidenza, i documenti allegati al progetto sono inadeguati alla portata del progetto stesso.

Lo studio di incidenza non prende minimamente in considerazione le criticità individuate per il sito dalla normativa della Regione Toscana. La DGR 644/2004 (“Approvazione norme tecniche relative alle forme e modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale”) riconosce infatti fra i principali elementi di criticità interni al sito i *“Bacini estrattivi marmiferi, attivi o abbandonati, con disturbo e consumo di habitat”* e individua fra le misure più importanti per la conservazione del sito la *“limitazione/razionalizzazione delle attività estrattive esistenti e recupero naturalistico delle cave dismesse e delle discariche di cava, mantenendo, o realizzando ex-novo, nicchie idonee alla nidificazione dei rapaci”* e la *“Individuazione e protezione delle colonie di Chiroteri, se necessario anche mediante la regolamentazione spaziale e temporale delle attività speleologiche”*. In tutt'altra direzione sono andati il PRAER e il PAERP, non solo prevedendo l'ampliamento delle cave esistenti ma anche l'apertura di quelle dismesse e rinaturalizzate come quella in oggetto. Il progetto, nello studio di incidenza, non affronta minimamente questo aspetto, limitandosi a citare la DGR 644/2004 nell'elenco della normativa, quando invece questa norma è l'elemento su cui si dovrebbe basare lo studio di incidenza.

Riguardo il consumo di habitat, il proponente nello studio di incidenza afferma che:

“La notevole estensione dell’habitat a Quercus ilex (circa il 40% del sito della Montagnola Senese secondo i dati della Scheda Natura 2000) deve però essere rivista criticamente in considerazione della natura non conforme alle caratteristiche dell’habitat di interesse caratterizzato da leccete mesofile miste con latifoglie. Solo una quota parte di tali formazioni è riconducibile all’habitat in oggetto. Gli habitat non forestali rivestono un notevole interesse, non solo floristico/vegetazionale ma anche faunistico. E’ il caso dei “Pendii rocciosi calcarei con formazioni stabili xeroterme file di Buxus sempervirens”, presenti in stazioni puntuali nel SIR Alta valle del Merse (1%), degli “Arbusteti radi a dominanza di Juniperus communis su lande o prati calcarei” e delle “Praterie aride seminaturali e facies arbustive dei substrati calcarei (Festuco-Brometea)”.

A parte queste considerazioni generiche, non viene fatta nessuna analisi e quantificazione in merito alla classificazione degli habitat effettivamente interessati, anche rispetto ai contenuti del nuovo Manuale di classificazione degli habitat realizzato dal Ministero dell'Ambiente. Dal punto di vista faunistico lo studio, invece di produrre i necessari approfondimenti in merito al dettaglio del progetto tramite indagini specialistiche mirate e fatte da professionisti della materia, si limita a fare una sintesi di quanto già detto nello studio di incidenza del PAERP (si veda pagina 15 dello studio, dove accanto al titolo “Cenni sulla fauna – Aspetti generali” compare “fonte Valutazione incidenza del PAERP Siena”). In questo modo il ruolo dello studio di incidenza in fase progettuale è stato del tutto svuotato di significato.

Per quanto riguarda il rumore, poiché potrà essere previsto l'uso del martellone nelle fasi di scopercchiamento e di frantumazione del materiale non ornamentale, che rappresentano la maggior parte delle attività che saranno svolte, vi sarà un forte impatto acustico su un perimetro ben maggiore dell'area di cava, che il proponente non ha valutato né quantificato. Non è stato inoltre adeguatamente valutato l'impatto legato al via vai di camion per il trasporto dei materiali, che sarà intenso proprio perché l'impianto di lavorazione è così vicino all'area di escavazione, oltre a quello della sega e del filo diamantato.

Per quanto riguarda le evidenze storico-archeologiche si fa presente che è in corso di elaborazione la carta archeologica del versante ovest della Montagnola Senese, i cui contenuti dovrebbero essere debitamente considerati.

Osservazioni sul progetto di coltivazione

Non è sufficientemente chiaro il criterio con cui sono stati distinti “Marmi colorati (marmi prevalentemente gialli costituiti da calcari metamorfosati molto colorati)” e “Marmi colorati massicci (marmi colorati costituiti da calcari - calcari metamorfosati gialli o bianchi massicci)” (pag. 6), che nelle legende delle tavole 11, 12, 13 e 16 figurano come “Marmi prevalentemente gialli della Montagnola Senese: calcari metamorfosati molto colorati” e “Marmi colorati della Montagnola Senese: calcari metamorfosati gialli massicci”. Manca totalmente una descrizione litologica specifica e il corpo roccioso oggetto dell'escavazione è mal definito. Data questa incertezza, non si comprende come sia stata evidenziata una piega sinclinale di seconda fase nella parte nord-orientale del giacimento, in corrispondenza dell'attuale fronte di cava RGM4. Tale struttura non è presente nella Carta Geologica Regionale di dettaglio alla scala 1:10000 (Foglio 296 “Siena”, Sezione 296110 “Tegonia”). E' ben noto che i marmi di colore giallo si collocano esclusivamente al tetto della Formazione Marmifera e che si verifica l'assenza del marmo giallo l.s. già a qualche metro dal contatto con le formazioni metamorfiche di copertura, con passaggio, verso il basso della Formazione Marmifera, a litologie di colore bianco o, più comunemente, grigio. Tale aspetto emerge dalla bibliografia scientifica citata dagli stessi Autori (Micheluccini et al., 1981; Mugnaini, 2004) ed è ben constatabile nei numerosi fronti di cava sia attivi che inattivi presenti nell'intero areale della Montagnola. Siamo legittimati a dubitare dell'esistenza di marmo giallo nel sito RGM4, che si collocherebbe in porzioni ben più profonde nella serie marmifera rispetto ai siti RGM1, 2 e 3. Del resto, l'immagine riportata del sito RGM4 (figura 9) non chiarisce assolutamente quale sia la litologia affiorante. Conseguentemente, l'intera estensione dell'escavazione

verso est a partire dall'attuale fronte orientale del sito RGM3 appare immotivata.

Non è chiaro perché venga proposta la coltivazione del sito RGM1 quando l'indicazione emergente dall'analisi geomeccanica effettuata sul fronte è di "roccia scadente" (pag. 9).

In generale, tutte le immagini riportate nel documento relative alla caratterizzazione dell'ammasso roccioso (fig. 5-9) non mostrano marmi chiaramente gialli, bensì marmi di colore bianco o grigio tenue con venature di colore grigio e con sporadiche bande di colore giallo tenue. Le parti più gialle visibili nelle immagini corrispondono, ad una osservazione più attenta, a esigue spalmature di ossidi di ferro che si limitano alle sole superfici di frattura. Risulta assai difficile stabilire se questo tipo di materiale possa essere o meno definito "Giallo Siena", soprattutto se ricordiamo che il "Giallo Siena" storicamente apprezzato era essenzialmente quello delle varietà Broccatello e Giallo Ocra, ben diverse da quelle mostrate nel documento. A nostro avviso, al momento non emerge quel carattere di unicità del materiale da estrarre che sta alla base della localizzazione del giacimento secondo quanto inserito nella Relazione Generale del PAERP: *"le localizzazioni dei giacimenti che interessano Siti di Importanza Regionale di cui all'Allegato D della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ... devono essere adeguatamente motivate e basate sulla unicità del materiale da estrarre"*. Sulla necessità di una esauriente caratterizzazione litologica al fine di definire l'unicità del materiale avevamo già posto l'accento in fase di osservazioni al PAERP, riferendoci proprio ai numerosi giacimenti individuati nell'area della Montagnola Senese (WWF, 26 luglio 2009).

Riguardo allo studio geomeccanico svolto, le foto riportate evidenziano sempre un profondo stato di fratturazione dell'intero corpo roccioso, e oltre alle principali famiglie di giunti individuate si osservano discontinuità assai pervasive ad andamento irregolare che non sono state adeguatamente descritte. Manca in conclusione una documentazione che attesti l'effettiva possibilità di estrarre i quantitativi di materiale ornamentale imposti per legge sia dal PRAER che dal PAERP.

Aspetti socio economici

Gli impatti socio-economici del progetto oggetto di osservazione va esaminato tenendo conto del particolare contesto geografico in cui esso viene proposto.

La Montagnola Senese è un'area che è stata interessata dall'istituzione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Montagnola Senese" sulla base della Direttiva "Habitat" (Dir. 92/43/CEE) per tutelare particolari habitat e specie di interesse conservazionistico europeo. In generale, la Montagnola Senese rientra in un'area più vasta che costituisce un raro complesso naturale continuo ed esteso, in cui l'attività umana si è mantenuta a livelli che hanno permesso la conservazione di un numero di specie e di habitat fra i più elevati d'Italia. Per questo la zona è considerata a priorità di conservazione da parte del WWF Italia, poiché rientra tra le 20 aree più rappresentative per la tutela della biodiversità della ecoregione mediterranea. Tale considerazione deriva da studi approfonditi che l'associazione ha concluso in diversi anni a scala nazionale, individuando in tutta Italia le aree prioritarie in cui investire risorse e capacità progettuale per mantenere e se necessario migliorare lo stato della biodiversità, quale patrimonio delle generazioni future e materiale indispensabile per la continuità della vita sulla Terra.

L'importante valore naturalistico della Montagnola Senese è reso ancora più prezioso dal tessuto storico-architettonico ospitato e dal suo riconosciuto pregio paesaggistico (si veda ad ed. es quanto contenuto nella disciplina paesaggistica del PIT di cui ai paragrafi precedenti).

Si tratta infatti di un ambito territoriale dominato dal bosco dove borghi e castelli sono il segno di un passato feudale e costituiscono, assieme alle chiese abbaziali, pievi e complessi edifici religiosi e al sistema poderale, le matrici di un paesaggio che si è formato nei secoli intorno alla via Francigena.

Il progetto oggetto di osservazioni non quantifica i vantaggi socio-economici per la comunità che deriverebbero dalle attività connesse alla riapertura della cava, abbandonata da decenni, in parte rinaturalizzata e posta in zone critiche dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Per di più, in un contesto geografico il cui tessuto economico è fortemente orientato allo sfruttamento di un turismo di qualità, secondo modalità ben allineate ai criteri gestionali individuati dall'*Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo*, prodotta dalla Commissione Europea, che sottolinea come il futuro del turismo europeo si basa sulla qualità dell'esperienza dei turisti, perseguita "affrontando la tematica della sostenibilità in modo socialmente responsabile"; con una particolare "attenzione all'ambiente ed alle comunità locali" ed evidenziando la "necessità di salvaguardare il territorio e le risorse locali, al fine di

garantire uno sviluppo compatibile con le sue caratteristiche intrinseche”.

Lo “scambio” previsto in sede di PAERP, che vincola l'apertura della cava di Baulino con la chiusura delle cave di Pagaccino e Pian delle Croci non ci sembra essere sufficienti a compensare le perdite per la comunità (perdite in termini di patrimonio di biodiversità, con tutti i risvolti economici che come abbiamo visto comporta), poiché queste due cave sono ormai già praticamente a fine vita.

Conclusioni e richieste

Alla luce delle considerazioni di cui sopra le nostre associazioni chiedono al Comune e alle amministrazioni interessate dal procedimento di:

- pretendere dal proponente una adeguata documentazione tecnico-geologica a supporto dell'effettiva possibilità di reperimento di materiale con caratteristiche di unicità (marmo giallo l.s.), e fare le dovute controverifiche e perizie per assicurare che questo presupposto sia presente;
- pretendere dal proponente una adeguata documentazione rispetto alle ricadute occupazionali e all'impegno di lavorazione in loco del materiale ornamentale (esclusa naturalmente la frantumazione), con dettagli sulle attrezzature utilizzate o che si intendono acquisire; si ricorda infatti che la MAC in sede di osservazioni al PAERP dichiarò l'intenzione di lavorare in loco i blocchi di marmo estratti;
- pretendere una chiara e attenta valutazione ambientale negli aspetti in cui è carente;
- qualora vi fossero i presupposti per una valutazione positiva, vincolare il proseguimento dell'attività estrattiva al rigoroso controllo, su base annuale, dell'effettiva coltivazione sugli spessori di marmo giallo l.s., con revoca dell'autorizzazione qualora si arrivi al passaggio con altre litologie;
- vincolare la coltivazione alla messa a punto di un sistema di monitoraggio specifico e puntuale, necessario a maggior ragione perché la cava è inserita in un SIR/SIC, basato sia sul rispetto dei quantitativi che sulle tipologie; se il Comune, come sembra, non è in grado di effettuare il monitoraggio è necessario metter a punto un altro sistema, anche con risorse derivate da chi conduce e trae profitto dalla coltivazione.

Per il WWF Siena
Il Presidente Tommaso Addabbo

Per il Club Alpino Italiano-Sezione di Siena
Il Presidente Massimo Vegni

Per Legambiente – Circolo di Siena Onlus
Il Presidente Francesca Casini

Bibliografia citata

- Barazzuoli P., Bertinelli M., Capacci F., Mocenni B., Rigati R., Salleolini M., Sandrelli F. (2004 a). Risorse idriche: valutazione, fabbisogni e gestione. Documento QGr1 SMaS – Schema Metropolitan dell'area Senese. Sistema Informativo Territoriale del Comune di Siena, Siena.
- Barazzuoli P., Bertinelli M., Capacci F., Mocenni B., Rigati R., Salleolini M., Sandrelli F. (2004 b). Vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento. Documento QGr2 SMaS – Schema Metropolitan dell'area Senese. Sistema Informativo Territoriale del Comune di Siena, Siena.
- Micheluccini M., Moretti A., Panti F., Cartei B. (1981). I marmi della Montagnola Senese. Amministrazione Provinciale di Siena.
- Mugnaini S. (2004). I marmi della Montagnola Senese (Siena, Italia). Studio mineralogico-petrografico e geochimico, caratterizzazione delle sostanze pigmentanti e analisi delle modalità di degrado. Tesi di Dottorato in Scienza per la Conservazione dei Beni Culturali, XV Ciclo, Università degli Studi di Firenze.